

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio beni pubblici

CDX48

IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

luglio 2019

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-270-3

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

luglio 2019

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di **CONCESSIONI DEMANIALI**. Tutti i testi sono presentati in versione vigente e coordinata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo, completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2019 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato

Edizione: 25 luglio 2019 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 49 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX48 | ISBN: 978-88-6907-270-3 | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.exeoedizioni.it

Decreto Ministeriale 15 novembre 1995, n. 595. Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

(G.U. 8 luglio 1996, n. 158)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle misure dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime indicate nel citato art. 03, comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 1994;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 1064/94 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle di cui all'art. 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determinati, per l'anno 1994, nelle seguenti misure:

1.1. Lit. 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;

1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.

Art. 2.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura:

1.1. Lit. 1.600 per metro quadrato e per anno.

Art. 3.

1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere

inferiori a Lit. 500.000.

Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(G.U. 14 dicembre 1996, n. 293)

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:

a) autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG;

b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione;

c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge n. 6 del 1957;

d) BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n. 6 del 1957.

Art. 2. (Disposizioni generali)

1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondità non superiore a 1200 m, nonché le attività di cui all'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, di seguito denominata legge n. 136 del 1953, e alla legge 24 luglio 1962, n. 1072, sono assoggettate alla legge n. 6 del 1957, e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto.

Art. 3. (Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della

legge 21 luglio 1967, n. 613, di seguito denominata legge n. 613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

3. L'accesso alle attività di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facoltà di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.

CAPO II

Disciplina dei titoli

Art. 4. (Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca)

1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4.

2. Al fine di razionalizzare l'area richiesta, l'UNMIG può apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione.

3. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza.

4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.

5. Nonostante l'avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purché ciò non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento è pubblicato nel BUIG.

6. Il decreto di conferimento è pubblicato nel BUIG, riportando, per estratto, il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata.

Art. 5. (Criteri di selezione tra domande concorrenti)

1. Nei casi di cui all'articolo 4, la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti è effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri:

- a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;
- b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonché alle perforazioni previste;
- c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;
- d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi.

2. Il Ministero, nella selezione, tiene altresì conto sia dell'affidabilità tecnica ed

economica posseduta dai richiedenti per l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca.

3. Non sono considerati nella valutazione dei programmi di lavoro gli impegni assunti in modo non vincolante.

4. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi si tiene conto della capacità tecnica ed economica dei richiedenti rapportata agli impegni programmati.

5. Non è consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.

6. I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 6. (Procedimenti connessi al conferimento del permesso di ricerca)

1. Le procedure di pubblicizzazione e di concorrenza di cui all'articolo 4 non si applicano nel caso di richieste di trasferimento parziali o totali di titolarità, di modifiche di denominazione sociale o cessione di attività, di proroghe di vigenza, di richieste di concessione di coltivazione, di richieste di modifica dei programmi di lavoro o dei relativi tempi di esecuzione.

Art. 7. (Durata del permesso di ricerca)

1. Quando è necessario per completare l'attività di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può ottenere una prima proroga triennale se ha realizzato interamente, salvo documentati casi di forza maggiore, il programma lavori approvato all'atto del conferimento, rispettando le eventuali prescrizioni di salvaguardia ambientale stabilite nel decreto di conferimento; nella domanda di proroga il richiedente dichiara di aver ottemperato alle disposizioni e alle eventuali prescrizioni in materia ambientale; non è considerata causa di forza maggiore l'intervenuta necessità di ulteriori indagini preliminari alla perforazione.

2. Il programma relativo al primo triennio di proroga deve prevedere la perforazione di un pozzo esplorativo.

3. Il titolare può ottenere una seconda proroga triennale con le modalità di cui al comma 1 se ha realizzato il programma dei lavori approvato all'atto della prima proroga e se le possibilità minerarie residue dell'area giustificano la proroga stessa.

Art. 8. (Inadempienze nell'attuazione dei programmi)

1. Nei casi di inadempienza o ingiustificato ritardo nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7 il Ministero, previa contestazione del fatto, procede a dichiarare la decadenza dei titolari, comminando altresì una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al 10% del costo previsto dei lavori non realizzati, e comunque non inferiore ai trenta milioni e non superiore a lire centoottanta milioni.

Art. 9. (Estensione del permesso di ricerca)

1. L'articolo 6, comma 2, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

"2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare."

2. Non si fa luogo a riduzioni dell'area del permesso di ricerca se l'area iniziale è inferiore a 300 chilometri quadrati.

Art. 10. (Richiesta in permesso di aree già detenute in precedenza)

1. L'articolo 6, comma 7, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

"7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro."

Art. 11. (Esercizio del permesso di ricerca)

1. L'articolo 6, comma 8, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

"8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni."

2. L'articolo 6, comma 9, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

"9 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso."

3. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari del permesso di ricerca è autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero.

Art. 12. (Sospensione del permesso di ricerca)

1. Nell'articolo 6, comma 10, della legge n. 9 del 1991 tra la parola: "adempimenti" e le parole: "che comportino" sono inserite le seguenti: "o limitazioni".

Art. 13. (Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di venti anni; l'estensione della concessione non può superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

2. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 le parole "due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti:

"sette anni dal rilascio della proroga decennale".

3. All'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate."

4. I titolari di concessioni contigue possono chiedere l'unificazione o la modifica del confine dei rispettivi titoli al fine di razionalizzare lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti in essi ricadenti.

5. La durata della concessione di stoccaggio è di 20 anni.

6. Il titolare o i contitolari di una concessione di coltivazione o di stoccaggio possono trasferirne la titolarità o cederne quote; il trasferimento della concessione, o di quote di titolarità, è consentito previa autorizzazione del Ministero, sentiti gli altri contitolari. Le quote di titolarità di una concessione di stoccaggio possono essere diverse da quelle della relativa concessione di coltivazione, fermo restando che il rappresentante unico della concessione di coltivazione deve coincidere con il rappresentante unico dei contitolari della relativa concessione di stoccaggio.

7. I giacimenti di sostanze minerali la cui concessione di coltivazione sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.

8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i titolari di concessioni di stoccaggio presentano all'UNMIG ed alla Sezione competente il programma di stoccaggio che intendono svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di gas naturale previsti nelle fasi di immissione e di erogazione; il programma è corredato da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di gas naturale immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.

9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacità di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacità delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conformi alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. [1]

[1] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

CAPO III

Disposizioni comuni alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Art. 14. (Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari)

1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ai quali è subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento.

3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili.

- [22] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.
[23] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.
[24] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.
[25] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.
[26] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.
[27] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.
[28] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.
[29] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 9/2762. Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici. - Allegato E

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 52)

La Giunta regionale

Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la Direttiva del Consiglio CEE 21 maggio 1992, n. 92/43 «Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare: R.R.- l'articolo 86, commi 1 e 2, che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che i proventi dei canoni ricavati dalla gestione del demanio idrico sono introitati dalla regione;

- l'articolo 89, comma 1, lettere c) ed f), che trasferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni di polizia idraulica e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Visto il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico» con il quale è stato trasferito alla regione, dal 1 gennaio 2001, la gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 2 del D.P.C.M. 12 ottobre 2000 che stabilisce che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono posti a compensazione della riduzione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo «III» del D.Lgs. n. 112/1998;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 - «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche»;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)»;

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;

Visto l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007», con cui è stato istituito il Sistema regionale e sono stati definiti - negli allegati A1 ed A2 della legge medesima - i soggetti che lo costituiscono;

Visto l'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008»;

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

Vista la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Statuto d'autonomia della Lombardia» ed in particolare l'art. 48, che consente l'esercizio delle funzioni amministrative riservate alla regione anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della regione;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale», che disciplina le modalità di determinazione della misura dei canoni per occupazione dei beni del demanio idrico e per uso delle acque pubbliche, la loro riscossione e i casi in cui è necessaria una cauzione a garanzia;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 con cui è stato definito il Regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 85, comma 5, della L.R. n. 31/2008;

Vista la D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. n. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Vista la D.G.R. 12 aprile 2002, n. 7/8743 «Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato

C della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 - Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. n. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Vista la D.G.R. 1° agosto 2003, n. 7/13950 «Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Vista la D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 «Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico»;

Vista la D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20552 «Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. n. 7/2003»;

Visto il d.d.u.o. Ragioneria e Entrate n. 8270 del 17 luglio 2006 «Modalità operative per l'espressione del parere regionale in ordine all'acquisto di aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. n. 143/2003, convertito in legge con legge 212/2003 nelle more della definizione di una procedura definita a livello nazionale. Integrazione dell'assegnazione di competenze al gruppo di lavoro costituito ai sensi del decreto n. 1069 del 02 febbraio 2006»;

Vista la D.G.R. 26 ottobre 2006, n. 8/3400 «Modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 7/7867 del 2002: Trasferimento delle funzioni alle province, ai comuni ed alle comunità montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 110 ed approvazione dei criteri di attuazione»;

Vista la D.G.R. 2 agosto 2007, n. 8/5324 «Presenza d'atto della comunicazione dell'Assessore Buscemi avente ad oggetto: «Linee Guida di Polizia Idraulica»»;

Vista la D.G.R. 31 ottobre 2007, n. 8/5774 «Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo - Modifica alla D.G.R. n. 7/7868 del 2002 e alla D.G.R. n. 7/13950 del 2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, c. 114 della L.R. n. 1/2000)»;

Vista la D.G.R. 1° ottobre 2008, n. 8/8127 «Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. n. 7/7868 del 2002»;

Vista la D.G.R. 28 ottobre 2009, n. 8/10402 «Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 10/2009»;

Vista la D.G.R. 4 maggio 2011, n. 9/1643 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia ed ERSAF per la sperimentazione dell'affidamento ad ERSAF di compiti operativi nell'ambito di servizi al territorio attualmente svolti dalle Sedi territoriali regionali»;

Vista la D.G.R. 26 ottobre 2010, n. 9/713 «Modifica della D.G.R. n. 7/7868 del 2002, della D.G.R. n. 8/13950 del 2003, della D.G.R. n. 8/8943 del 2007 e della D.G.R. n. 8/8127 del 2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica»;

Vista la D.G.R. 15 dicembre 2010, n. 9/1001 «Ridefinizione del reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia - L.R. 2 aprile 2002, n. 5 Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po», con cui è stato attribuito ad AIPO un ambito di competenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale;

Considerato che: R.R.- l'art. 3, comma 108, lettera i), della L.R. n. 1/2000 stabilisce che «è di competenza regionale l'individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»;

- l'art. 3, comma 114, della L.R. n. 1/2000 stabilisce che «ai comuni sono delegate le funzioni

relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale»;

- l'art. 85, comma 5, della L.R. n. 31/2008 stabilisce che «la Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica»;

Rilevato che:R.R.- l'art. 80, comma 5, della L.R. n. 31/2008 consente ai Consorzi di bonifica di stipulare convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo idrico minore;

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 2010, n. 14, prevede la possibilità per Regione Lombardia di convenzionamento con gli enti del sistema allargato (tra i quali figurano i Consorzi di Bonifica), sulla base di schemi approvati dalla Giunta regionale;

- l'art. 9, comma 3, della L.R. n. 19/2008 consente a ciascuna Comunità Montana di gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di apposita convenzione alla quale possono aderire anche i comuni limitrofi;

Richiamato l'art. 1 comma 15 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di intervenire in caso di accertata, persistente inattività da parte degli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite;

Ritenuto opportuno aggiornare e razionalizzare i contenuti delle deliberazioni precedentemente adottate in materia di polizia idraulica mediante la ridefinizione:R.R.- dell'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale, di cui all'allegato «A» - «Individuazione del reticolo idrico principale», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- dei «Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale», di cui all'Allegato «B» , parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- dei «Canoni regionali di polizia idraulica», da applicarsi sia per il reticolo idrico principale che per il reticolo idrico minore, di cui all'Allegato «C» , parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- dell'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, di cui all'allegato «D» - «Individuazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- delle «Linee Guida di Polizia Idraulica», di cui all'allegato «E» , parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- degli schemi tipo di disciplinari, decreti e convenzioni, di cui all'allegato «F» - «Modulistica», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che per i canali indicati con asterisco nell'allegato D - individuazione del reticolo di bonifica - si rende necessario procedere ad un'ulteriore verifica di tale attribuzione riguardo la congruità con il reticolo idrico minore o privato. Tale verifica avverrà mediante la pubblicazione degli elenchi agli albi pretori dei Comuni interessati per 60 giorni consecutivi a partire dalla data di comunicazione della presente deliberazione, lasciando ulteriori 30 giorni ai comuni per trasmettere alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica le eventuali osservazioni proprie o di altri soggetti;

Ritenuto di individuare il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale per differenza rispetto ai corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale, del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica e ai corsi d'acqua privati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare l'allegato «A» «Individuazione del reticolo idrico principale», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo all'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale;
2. di disporre che per i tratti di corsi d'acqua rientranti nel reticolo idrico principale, il cui ambito di competenza è stato attribuito ad AIPO con D.G.R. n. 8/1001 del 2010, il rilascio dei provvedimenti concessori ed il calcolo dei canoni di polizia idraulica spettano a Regione Lombardia, previo rilascio di parere idraulico obbligatorio da parte di AIPO;
3. di approvare l'Allegato «C» e le relative Note esplicative inerenti i «Canoni regionali di polizia idraulica» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da applicarsi per il reticolo idrico principale e per il reticolo idrico minore;
4. di disporre che i proventi derivanti dai canoni, relativi alle concessioni per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale, siano introitati a valere sull'U.P.B. 3.1.7 - Cap. 5965;
5. di disporre che i proventi derivanti dalle cauzioni per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale saranno introitati a valere sull'U.P.B. 6.1.1.4.1. - Cap. 284, con contestuale impegno di spesa sull'U.P.B. 5.0.0.0.2.7.6 - Cap. 679;
6. di dare atto che l'imposta regionale, di cui all'art. 26 e ss. della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta nella misura del 100% del canone corrispondente, nei casi di concessione con occupazione di aree demaniali attinenti ai soli corsi d'acqua rientranti nel reticolo idrico principale;
7. di approvare l'Allegato «D» - «Individuazione del reticolo dei canali di bonifica e/o irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. di disporre che i Comuni provvedano, secondo le modalità citate in premessa e secondo le ulteriori indicazioni tecniche da specificare con atto successivo del Dirigente competente, alla verifica dell'Allegato «D» che verrà opportunamente aggiornato con successivo provvedimento;
9. di disporre che i Consorzi svolgano le funzioni di polizia idraulica sui canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'Allegato «D» nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3, calcolando i canoni di polizia idraulica secondo i criteri fissati nell'Allegato C alla presente deliberazione e destinandone i proventi alla realizzazione di opere idrauliche da eseguirsi sul reticolo di bonifica;
10. di individuare come facenti parte del Reticolo Idrico Minore i corsi d'acqua che non rientrano nel Reticolo Idrico Principale (allegato A), né nel Reticolo di bonifica (Allegato D) e che non siano canali privati;
11. di approvare l'Allegato «B» relativo ai criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

[1] Il punto 1, lettera b) della D.G.R. 28 aprile 2008, n. 329 ha rinviato di un ulteriore anno il termine previsto dal presente punto.

Legge Regionale 23 dicembre 2009, n. 77. Legge finanziaria per l'anno 2010. - Articolo 16

(B.U. 31 dicembre 2009, n. 55)

Art. 16 Proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.

1. Nelle more dell'adeguamento della legislazione nazionale sul demanio marittimo ai principi fissati con direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nonché dell'adozione di una normativa regionale organica di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative nella materia, le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate al 31 dicembre 2015.

2. Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge [1].

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre 2010, n. 340, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80. Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

(B.U. 29 dicembre 2015, n. 57)

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 661. R.D. n. 726/1895 - Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. "Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori".

(B.U. 29 maggio 2019, n. 27 - S.O. n. 2)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: R.D. 726/1895 - legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. "Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori" e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di disporre la costituzione di un gruppo di lavoro che comprenda il personale tecnico amministrativo della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Provincia di Terni e dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, incaricato di redigere entro il mese di settembre una

bozza di regolamento concernente la disciplina della gestione del demanio lacuale ed idroviario e dell'accertamento e riscossione dei relativi canoni di concessione;

3) di approvare, nelle more dell'adozione del sopra citato regolamento regionale, le linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree facenti parte del demanio idrico lacuale e per la determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori, secondo quanto indicato nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito web istituzionale.

Allegato

Documento istruttorio

Oggetto: R.D. 726/1895 - legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. "Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori"

Visto:

- Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 "Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze";
- Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. 11 luglio 1913, n. 959 "Approvazione Testo Unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione";
- Legge 12 giugno 1962, n. 567 "Norme in materia di affitto di fondi rustici";
- D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici";
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Imposta di bollo";
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- L.R. 23 gennaio 1980, n. 6 "Suppressione del Consorzio di bonifica del Trasimeno e del Consorzio Fossi e trasferimento delle loro funzioni alla Provincia di Perugia";
- L.R. 2 maggio 1980, n. 39 "Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza";
- legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro";
- L.R. 19 luglio 1988, n. 23 "Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno";
- Legge 18 maggio 1989, n. 83 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- L.R. 27 aprile 1990, n. 25 "Modificazioni ed integrazioni della L.R. 19 luglio 1988, n. 23

"Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- Legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- Legge 29 novembre 1995, n. 507 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85"
- L.R. 9 aprile 1998, n. 11 "Norme in materia di impatto ambientale";
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 12 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- L.R. 2 marzo 1999, n. 3 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36";
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";
- L.R. 27 marzo 2000, n. 31 "Modificazioni ed integrazioni della L.R. 19 luglio 1988, n. 23 - Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno";
- D.P.C.M. 12 ottobre 2000 "Individuazione dei beni delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico";
- D.P.C.M. 13 novembre 2000 "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico";
- art. 13 della legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999";
- D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Umbria ed agli Enti locali della Regione";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- D.G.R. 1° luglio 2003, n. 925 "Procedure tecnico - Amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori";
- L.R. 23 dicembre 2004, n. 33 e s.m.i. "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale";
- Direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE;
- D.G.R. 28 maggio 2007, n. 826 "D.G.R. n. 925/2003, L.R. n. 33/2004 - Demanio idrico. Concessioni ai fini idraulici e per occupazione di suolo demaniale. Procedure operative e informatizzazione";
- D.G.R. 1° luglio 2014, n. 833 "L.R. 23 dicembre 2004, n. 33 - Determinazioni in merito alla

rateizzazione dei pagamenti dovuti a fronte del rilascio di concessioni ed autorizzazioni su beni appartenenti al Demanio idrico, ex R.D. n. 726/1895 - R.D. n. 523/1904 - R.D. n. 1775/1933"

- D.G.R. 29 giugno 2016, n. 735 "Informazione inerente la disciplina dei casi di esenzione e riduzione dei canoni dovuti per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio idrico, ex R.D. n. 523/1904, e al demanio lacuale, ex R.D. n. 726/1895";
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 20 "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni";
- D.G.R. 26 febbraio 2018, n. 152 "Criteri e modalità per la concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20";
- L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative";
- L.R. 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative";
- L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)";

Premesso che:

- con la legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 è stata disposta la delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno, ex R.D. n. 726/1895, e al bacino imbrifero di competenza, già esercitate dalla Regione in base al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- le funzioni e le attività inerenti al demanio idrico sono state trasferite alle Regioni con il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (e successivi D.P.C.M. di attuazione) che dispone, all'art. 86, che alla gestione dei beni del demanio idrico provvederanno le Regioni e gli Enti locali e, nel successivo art. 89, commi c) ed i), il trasferimento delle funzioni relative:
 - "alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alla derivazione di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, c. 3; "ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669; omissis".

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai citati articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98, con i D.P.C.M. del 12 ottobre 2000, del 33 novembre 2000 e quindi del 22 dicembre 2000 sono state individuate e trasferite alla Regione le risorse finanziarie, umane e strumentali. L'effettivo esercizio delle stesse è decorso dal 21 febbraio 2001, data di entrata in vigore dei D.P.C.M. del 22 dicembre 2000.

A seguito della modifica del titolo V della Costituzione, le Regioni hanno acquisito su tale materia piena potestà legislativa.

A fronte del trasferimento operato con le disposizioni sopra richiamate, la Regione ha emanato le leggi regionali n. 3/99 e n. 33/2004 con le quali ha, rispettivamente, individuato le funzioni ed i compiti nella materia in argomento riservati alla Regione e quelli conferiti alle

Province ed ha dettato i principi per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

La Regione Umbria con D.G.R. del 1° luglio 2003, n. 925 ha, poi, disciplinato le procedure tecnico amministrative per il rilascio delle concessioni demaniali e per la determinazione ed accertamento dei relativi canoni.

Con proprie deliberazioni - nn. 826/2007, 833/2014, 735/2016, 152/2018, la Giunta regionale ha poi adottato le procedure operative per la concreta applicazione delle disposizioni legislative e di quelle previste nella sopracitata D.G.R. n. 925/2003, con particolare riferimento alle concessioni ai fini idraulici e per occupazione di suolo demaniale, ai casi di esenzione e riduzione dei canoni concessori, nonché ai criteri per la rateizzazione dei pagamenti dei canoni concessori e la riscossione di entrate extratributarie.

Con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 6, è stato modificato l'art. 68, comma 1, lett. g) e l), della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, inerente le funzioni ed i compiti conferiti alle Province in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98, e la Regione ha riacquisito alcune funzioni amministrative in materia (rilascio provvedimenti concessori ex R.D. n. 523/1904).

Con la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, come modificata ed integrata dagli artt. 8 settembre 2010 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12, è stato disciplinato il riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali, disponendo il conferimento all'Unione dei Comuni del Trasimeno delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno, prevedendo che le stesse continuino ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo esercizio da parte della citata Unione dei Comuni che comunque dovrà avvenire entro il 1° luglio 2019 e che a decorrere dalla medesima data spettino all'Unione dei Comuni le entrate ed i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni stesse.

In previsione di detto conferimento la Provincia di Perugia e l'Unione dei Comuni del Trasimeno, con nota prot. 11097 del 4 aprile u.s., hanno evidenziato l'esistenza di numerose problematiche relative alla gestione del procedimento di stipula delle concessioni anche alla luce della direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE e sue modifiche, integrazioni ed applicazioni (c.d. Direttiva Bolkestein).

In particolare è stata segnalata la presenza di concessioni scadute rispetto alle quali il procedimento di rinnovo, anche a distanza di tempo, non risulta concluso, concessioni che andranno in scadenza nel corso del corrente anno, nonché di occupazioni in essere senza titolo che necessitano di regolarizzazione amministrativa con la stipula della prescritta concessione demaniale.

A fronte di quanto sopra esposto si rende opportuno disciplinare in maniera compiuta la gestione del demanio lacuale e idroviario mediante apposito regolamento regionale.

A tal fine si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro che comprenda il personale

Sintesi: Va sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE (ex articolo 234 del TCE), in relazione all'interpretazione della normativa comunitaria, la seguente questione pregiudiziale: "I principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale che, per effetto di successivi interventi legislativi, determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito di procedure ad evidenza pubblica?"

Estratto: «27) In definitiva, ai fini della decisione del ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale ritiene di sollevare la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE (ex articolo 234 del TCE), in relazione all'interpretazione della normativa comunitaria: "I principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale che, per effetto di successivi interventi legislativi, determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito di procedure ad evidenza pubblica?"»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RECESSO

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.3045 del 19/03/2014 - Relatore: Roberto Caponigro -
Presidente: Maddalena Filippi

Sintesi: L'atto con cui l'amministrazione comunale comunica la disdetta della concessione demaniale per l'occupazione di suolo pubblico è sufficientemente motivato con il richiamo delle delibere con cui l'amministrazione ha deciso di non rinnovare la concessione.

Estratto: «L'atto impugnato è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), rubricato "rinnovo e disdetta", il quale, dopo avere indicato al primo comma che "le concessioni sono rinnovabili alla scadenza", dispone al secondo comma che "salve le diverse modalità di

rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza". Il sistema disegnato dalla norma prevede il rinnovo automatico delle concessioni permanenti a seguito del pagamento del canone, ma attribuisce all'amministrazione il potere di procedere alla disdetta con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza. Il provvedimento impugnato si presenta esaurientemente motivato attraverso il richiamo alle delibere di C.M. n. 6 del 2010 e n. 28 del 2012, mentre l'attività istruttoria è stata evidentemente posta alla base degli atti generali presupposti, di cui il provvedimento individuale costituisce applicazione. D'altra parte, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di affermare che i piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico trovano la loro giustificazione nell'esigenza dell'amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell'obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini (ex multis: TAR Lazio, II ter, 4 aprile 2013, n. 3446; TAR Lazio, II ter, 19 giugno 2012, n. 5649). Pertanto, la natura dell'atto di concessione amministrativa o.s.p. conferisce al Comune una serie di prerogative, volte a regolare l'uso temporaneo del bene in alcune aree della città, in prevalenza situate nel centro storico, dove l'occupazione del suolo pubblico è limitata dall'esistenza di un preponderante pubblico interesse diretto alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale e dove, quindi, gli interessi imprenditoriali dei privati si rivelano recessivi rispetto agli interessi pubblici volti alla tutela dei beni architettonici e, in generale, del patrimonio monumentale e culturale della città.»

TAR PUGLIA, SEZIONE II LECCE n.246 del 09/02/2012 - Relatore: Carlo Dibello - Presidente: Luigi Costantini

Sintesi: La significativa alterazione dell'equilibrio tra le prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale, che fa seguito al considerevole incremento del canone concessorio, prospetta alla parte concessionaria la necessità di recuperare spazi di discrezionalità economica in termini di assenso alla nuova concessione, ovvero in termini di scioglimento dal vincolo assunto.

Estratto: «Non può infatti ignorarsi che il canone di una concessione demaniale costituisce non solo il corrispettivo per il godimento e l'uso di un bene pubblico che si è attribuito ad un privato ; ma rappresenta anche elemento capace di incidere significativamente sul calcolo della convenienza economica che l'operazione può avere per il concessionario. Ed è evidente che la stima della redditività della gestione di un bene in regime di concessione è fortemente condizionata dalla possibilità di confidare ragionevolmente su un graduale aggiornamento dell'entità del canone che ponga al riparo il concessionario dal rischio di un imprevisto ed eccessivamente oneroso impegno contrattuale. Ciò permette , in una logica di analisi economica del diritto, di compiere adeguate valutazioni circa l'entità degli investimenti da effettuare , e anche in ordine alla convenienza stessa della durata della concessione che è stabilita in 50 anni, nel caso di specie, proprio al fine di consentire un graduale

ammortamento delle immobilizzazioni impiegate per gestire il bene. La fondatezza di siffatto ordine di argomentazioni si ricava anche dalla lettura di una disposizione contenuta nel codice civile italiano, l'art 1623 c.c., la quale disciplina le modificazioni sopravvenute del rapporto di affitto ossia una fattispecie negoziale che presenta, per certi versi, elementi di affinità rispetto al rapporto di concessione di cui si controverte. Ebbene, il precetto normativo in questione, stabilisce che "se, in conseguenza di una disposizione di legge o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto." Sebbene la norma operi nell'ambito proprio del rapporto di affitto disciplinato dal codice civile italiano, deve ritenersi che essa proponga un modello di azione utilizzabile anche in presenza di modificazioni sopravvenute di un rapporto contrattuale accessivo alla concessione di un bene pubblico quale il demanio marittimo. Si vuol dire con ciò che la significativa alterazione dell'equilibrio tra le prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale, che fa seguito al considerevole incremento del canone concessorio prospetta alla parte concessionaria la necessità di recuperare spazi di discrezionalità economica in termini di assenso alla nuova concessione, ovvero in termini di scioglimento dal vincolo assunto. Un'alternativa del genere può, però, essere esercitata solo in presenza di adeguate garanzie partecipative. In definitiva, quando l'aggiornamento del canone comporta un aumento imprevisto delle somme da versare all'interlocutore pubblico, pur in seguito alla doverosa applicazione di norme di legge, l'amministrazione pubblica è obbligata a dare comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento medesimo al fine di permettere al concessionario una adeguata rinegoziazione delle condizioni economiche dell'uso del bene pubblico, ovvero di esercitare, al limite, anche la facoltà di recedere dal vincolo assunto in precedenza. Sta di fatto che, però, nella fattispecie concreta, detta comunicazione di avvio del procedimento è mancata e il concessionario è stato posto repentinamente di fronte ad un canone che, con riferimento alle annualità 2007-2008 è risultato incrementato in misura pari al 600% rispetto all'importo originariamente stabilito ed è poi stato determinato, anche per l'anno 2011, dalla Regione Puglia. Che ciò sia avvenuto in applicazione di una ben precisa disposizione di legge, da ricercarsi nell'art 1, commi 251 e 252 della legge 296/2006 non impediva alla pubblica amministrazione il ricorso al modulo partecipativo dell'azione amministrativa, tanto più in presenza di una modifica sopravvenuta così radicale del rapporto concessorio da esigere un opportuno spazio di rinegoziazione in favore del privato, realizzabile solo attraverso la garanzia della partecipazione al procedimento di rideterminazione del canone.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.541 del 19/04/2010 - Relatore: Roberto Maria Bucchi -
Presidente: Santino Scudeller

Sintesi: La necessità di eseguire dei lavori sull'area oggetto di concessione giustifica la disdetta dal contratto che accede alla concessione, specie nell'ipotesi in cui quest'ultima sia scaduta.

Estratto: «5.2 In esito agli altri profili, alcuni dei quali interessanti ancora una volta l'aspetto della competenza, nonché la violazione delle garanzie partecipative ed il difetto di motivazione, deve opporsi che: [i] rimane indiscutibile la competenza del consiglio che, nel

caso, ha utilizzato la facoltà di cui al precedente atto - contratto, non necessitante di previa comunicazione di avvio del procedimento, raccordandone contestualmente ed in forza dei propri poteri di indirizzo, l'esercizio in connessione alla specifica destinazione del finanziamento e soprattutto alle modalità, a valere in sede esecutiva, per la scelta del soggetto al quale affidare la gestione dopo l'esecuzione dei progettati lavori; [ii] privo di pregio risulta il profilo interessante la competenza dirigenziale, rapportata dalla ricorrente allo specifico settore di attribuzione, e ciò in quanto, la nota dirigenziale impugnata, si limita a comunicare gli esiti della vicenda, per come conformata dall'atto convalidato e da quello di convalida; [iii] l'intervenuta scadenza del rapporto concessorio, non soggetto per quanto già detto ad alcuna proroga legislativa, la necessità di eseguire i lavori e di procedere in evidenza pubblica per la successiva gestione del campeggio, risultano nel complesso costituire elementi giustificativi tali da integrare una valida e sufficiente motivazione; [iv] le vicende interessanti il finanziamento regionale rilevanti in termini di presupposizione e richiamate a fondamento di un ulteriore motivo di illegittimità, sono stati inammissibilmente prospettate con memoria non notificata.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.169 del 18/03/2009 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Italo Vitellio

Sintesi: È facoltà dell'Amministrazione recedere dalla concessione quando il concessionario trascuri di custodire debitamente i beni a lui affidati.

Estratto: «Inoltre, pur essendo prevista la decadenza dalla concessione (art. 12) per l'ipotesi di assenza dei monaci protratta oltre cinque anni, la convenzione (art. 3) faceva comunque obbligo al concessionario di custodire i beni secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Ciò vuol dire che, anche per l'ipotesi di assenza dei monaci dal complesso, la Metropolia avrebbe dovuto garantire la custodia dei beni, ciò che nella specie non è avvenuto, atteso che le chiavi dell'immobile sono state riconsegnate all'Amministrazione Municipale in data 20 maggio 2008 da Passarelli Francesco, Presidente dell'Associazione italo-greca "San Giovanni Theristis", il quale si è esonerato per il proseguo da ogni responsabilità per danni alle cose o alla persone. L'inadempimento dell'obbligo di custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia, a differenza di quanto ritenuto da parte ricorrente, non può reputarsi di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto precipua finalità della convenzione (come si desume in particolare dagli artt. 1, 2 e 3) era quella di preservare la conservazione e l'integrità dei beni del complesso. In questa prospettiva deve ritenersi che il Comune avesse "ex lege" il potere di recedere dal rapporto concessorio, in quanto, sia secondo i principi generali dell'ordinamento che secondo la speciale disciplina del comodato applicabile alla fattispecie in esame in via analogica (art. 1804 c.c.), è facoltà dell'Amministrazione recedere dalla concessione quando il concessionario trascuri di custodire debitamente i beni a lui affidati. Per le considerazioni già svolte non può ritenersi incongruo il riferimento compiuto dall'Amministrazione alla necessità di tutelare, dal punto di vista culturale e turistico, il monumento di cui si tratta, posto che tale tutela rappresentava, come detto, una delle fondamentali finalità perseguite con l'affidamento in concessione del complesso alla Metropolia Greco-Ortodossa. Non risponde al vero, inoltre, che il Comune abbia ritenuto che la restituzione delle chiavi dovesse intendersi come comportamento concludente implicante la cessazione all'uso

gratuito dell'immobile, in quanto l'Amministrazione ha, invece, correttamente interpretato tale contegno come semplice inadempimento all'obbligo di custodia, di per sé sufficiente a giustificare la revoca della concessione. Quanto detto consente di ritenere la legittimità del provvedimento impugnato, essendo superfluo verificare se, nel periodo precedente la disposta revoca, fosse o meno presente nel monastero una stabile comunità monastica.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RECUPERO DEL BENE

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3811 del 09/07/2014 - Relatore: Diana Caminiti -
Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: L'ingiunzione di sgombero di cui all'art. 823 c.c. costituisce espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione adottato sul presupposto del carattere pubblico del bene.

Estratto: «8. In via prioritaria va rilevato che è infondata la deduzione, peraltro avanzata dal medesimo ricorrente, di difetto di giurisdizione.8.1 Ed invero nell'ipotesi di specie si verte in ipotesi di atto di autotutela esecutiva, ex art. 823 c.c., espressione del potere autoritativo della P.A. adottato sul presupposto del carattere pubblico del bene (patrimoniale indisponibile).8.2 Ed invero secondo la giurisprudenza della Sezione il difetto di giurisdizione sussiste solo in relazione a beni appartenenti al patrimonio disponibile, rispetto ai quali la P.A. non è titolare di poteri di autotutela esecutiva, potendo fare ricorso solo alle ordinarie azioni a tutela della proprietà e/o del possesso.8.3. Nell'ipotesi di specie, trattandosi di alloggio di servizio, pertinenza di un bene pubblico (edificio scolastico) rispetto al quale parte ricorrente nulla ha dedotto circa la cessazione della sua destinazione a servizio pubblico, non può ritenersi venuto meno il carattere di "indisponibilità" ovvero la destinazione dell'immobile principale, rispetto al quale l'alloggio di servizio è pertinenza, a pubblico servizio (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5381 "affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni demaniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi dell'articolo 826, comma 3, del codice civile, deve sussistere un doppio requisito e cioè, per un verso, la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e, per altro verso, l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. Civ., sez. II, 22 giugno 2004, n. 11608; SS.UU. 15 luglio 1999, n. 391").8.4. Né rileva la circostanza che al fine di recuperare l'immobile de quo il Comune abbia esperito anche azione di tipo civilistico, non essendo inibito alla P.A. in relazione a beni del demanio o appartenenti al patrimonio indisponibile il ricorso alle azioni a difesa della proprietà o del possesso come evincibile al riguardo dal chiaro tenore testuale del dettato dell'art. 823 comma 2 c.c. che fa salva la possibilità di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal medesimo codice civile.8.5. Né, in considerazione della diversità dei due rimedi – privatistico dapprima e pubblicistico poi - di cui la P.A. ha inteso

avvalersi può ritenersi sussistente il conflitto reale di giurisdizione rispetto alla pronuncia del Tribunale di Napoli invocata da parte ricorrente, peraltro non ancora passata in giudicato.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.2843 del 22/11/2012 - Relatore: Alberto Di Mario - Presidente: Francesco Mariuzzo

Sintesi: L'ente locale, qualora ritenga di recuperare un'area pubblica per darle una destinazione ritenuta più adeguata alle sue caratteristiche, è libero di non procedere al rinnovo della precedente concessione di suolo pubblico e non deve rendere particolari giustificazioni in ordine alla scelta così operata.

Sintesi: Per il principio di proporzionalità (sotto il profilo temporale), l'amministrazione che ha da tempo inteso rientrare nel possesso dell'area demaniale deve esercitare la propria potestà dominicale in pregiudizio del privato ex concessionario solo in presenza di esigenze concrete ed attuali di interesse pubblico.

Estratto: «La giurisprudenza ha chiarito che la concessionaria di un bene pubblico non è titolare (indipendentemente dalla durata del rapporto di concessione) di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell'agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione e non necessita di ulteriore motivazione (T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 settembre 2011, n. 963; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145; T.A.R. Liguria, sez. II, 10 luglio 2008, n. 1467; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 6 ottobre 2003, n. 358). Ne deriva che l'ente locale, qualora ritenga di recuperare un'area pubblica per darle una destinazione ritenuta più adeguata alle sue caratteristiche, è libero di non procedere al rinnovo della precedente concessione di suolo pubblico e non deve rendere particolari giustificazioni in ordine alla scelta così operata. In sintesi, l'amministrazione può decidere, alla scadenza del rapporto di concessione di un bene pubblico, se procedere o meno al rinnovo della concessione medesima (fermo restando, nel primo caso, il doveroso rispetto dei principi dell'evidenza pubblica) e può optare per non rinnovarla ad alcuno. Nel caso in questione l'amministrazione ha in ogni caso dimostrato che l'area serve alla realizzazione di un progetto connesso all'esposizione universale di Milano del 2015, ormai giunta alla fase finale di realizzazione. In particolare nel corso del giudizio l'amministrazione ha approvato il progetto definitivo, che definisce in modo compiuto l'assetto dell'area, con la conseguenza che risulta soddisfatto anche il principio di proporzionalità sotto il profilo temporale, in base al quale l'amministrazione che ha da tempo inteso rientrare nel possesso dell'area demaniale deve esercitare la propria potestà dominicale in pregiudizio del privato ex concessionario solo in presenza di esigenze concrete ed attuali di interesse pubblico.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.466 del 04/04/2012 - Relatore: Riccardo Savoia - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: È legittimo l'ordine di sgombero del bene pubblico qualora sia scaduto il contratto di locazione, indipendentemente dagli eventuali inadempimenti del locatario nel corso del rapporto.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ESTENSIONE DELL'AREA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1658 del 10/04/2017 - Relatore: Francesco Mele -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: La proficua utilizzazione della concessione demaniale marittima ex art. 37 del Codice della navigazione ricomprende non solo le opere che sulla specifica area vengano realizzate, ma riguarda anche il contesto in cui il bene demaniale è inserito: non v'è dubbio che il bene diviene più appetibile sul mercato (in quanto meglio fruibile e più proficuamente utilizzabile) quando vengano realizzate opere che ne agevolino l'utilizzazione (pur se queste non sono realizzate sull'area oggetto della concessione).

Estratto: «L'appellante ha richiamato l'articolo 37 del Codice della navigazione, per il quale «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico», ed ha dedotto che la bitumatura delle strade comunali in genere non rientrerebbe nel concetto di «proficua utilizzazione della concessione», in quanto non avrebbe alcun collegamento con il bene demaniale, oggetto di concessione. Ritiene la Sezione che tale prospettazione non sia condivisibile. Del tutto ragionevolmente, il bando di gara ha previsto che «i lavori di bitumatura si inseriscono in un'ottica di miglioramento della fruizione dell'area demaniale». Infatti, il concetto di «proficua utilizzazione della concessione» è necessariamente connesso all'opera che sulla stessa viene realizzata, la quale è nella specie costituita da un punto di ormeggio per unità da diporto. L'articolo 2 della legge n. 509 del 1997 ha definito i punti di ormeggio come «le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto». La concessione, dunque, ha ad oggetto uno specchio acqueo su parte del quale è realizzata una struttura (il pontile) destinata all'attracco, al ricovero ed alla fornitura di servizi in favore di imbarcazioni da diporto. Orbene, la proficua utilizzazione della concessione ricomprende non solo le opere che sulla specifica area vengano realizzate, ma riguarda anche il contesto in cui il bene demaniale è inserito: non v'è dubbio che il bene diviene più appetibile sul mercato (in quanto meglio fruibile e più proficuamente utilizzabile) quando vengano realizzate opere che ne agevolino l'utilizzazione (pur se queste non sono realizzate sull'area oggetto della concessione). Poiché il punto di ormeggio è destinato ad ospitare imbarcazioni da diporto, il bando – del tutto ragionevolmente – ha ritenuto che il medesimo punto sarebbe stato oggetto di maggiori richieste da parte dei diportisti, ove inserito in un contesto portuale ed urbano meglio organizzato, maggiormente vivibile, dotato di servizi pubblici e di strutture che, in relazione alla loro qualità, costituiscano un migliore polo di attrattiva. Il richiamato contesto non può, poi, essere limitato alle sole immediate adiacenze al bene demaniale, ma

va esteso all'intero ambito comunale nel cui territorio lo stesso si colloca. Costituiscono, infatti, polo di attrattiva, che incidono sulla più proficua utilizzazione della concessione, le complessive condizioni del Comune, dei suoi servizi e delle sue infrastrutture. In tale contesto, dunque, anche considerandosi che il diportista non rimane fermo nel punto di ormeggio, ma si muove da esso spostandosi all'interno del Comune, il bando ha legittimamente mirato a migliorare le condizioni delle relative strade, anche (e non soltanto) in un'ottica di più proficua utilizzazione del bene demaniale. Con riflessi favorevoli per l'utenza diportistica e per lo stesso concessionario (destinatario della aggiudicazione della gara), tali condizioni consentono, dunque, un obiettivo miglioramento della fruizione dell'area demaniale.»

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.264 del 29/03/2017 - Relatore: Luca Morbelli - Presidente: Roberto Pupilella

Sintesi: L'amministrazione ha la facoltà di variare l'estensione della superficie oggetto della concessione demaniale marittima nei casi di nuova delimitazione del confine demaniale che interferisca con le aree oggetto di concessione.

Estratto: «Deve premettersi come l'amministrazione abbia la facoltà di variare l'estensione della superficie oggetto della concessione nei casi, come quello attualmente sub iudice, di nuova delimitazione del confine demaniale che interferisca con le aree oggetto di concessione demaniale. La possibilità di variazione anche dell'estensione della superficie della concessione è positivamente prevista dall'art. 24, comma 2, del regolamento di attuazione del codice della navigazione che recita: "Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione".»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2889 del 12/06/2015 - Relatore: Giulio Castriota Scanderbeg - Presidente: Filippo Patroni Griffi

Sintesi: Il fatto naturale dell'arretramento della linea di battigia non legittima i titolari degli spazi demaniali oggetto di erosione ad arretrare i chioschi balneari in misura corrispondente al fenomeno naturale in difetto di un nuovo atto concessorio, o quantomeno ricognitivo, della Amministrazione comunale.

Estratto: «È noto, peraltro, che la concessione delle aree demaniali è l'atto terminale di un procedimento (che postula la pubblicazione dell'istanza di concessione) volto a favorire una competizione tra le richieste funzionale al rilascio del titolo demaniale in favore di chi sappia utilizzarlo in modo più proficuo anche per il pubblico interesse. Nè può prefigurarsi un "diritto di insistenza" in capo al titolare della concessione in scadenza o attigua a quella da assegnare, dato che l'orientamento ormai costante di questo Consiglio di Stato è consolidato

nel senso di ritenere necessario, anche in tali casi, il confronto competitivo tra le offerte (rectius, richieste): ne consegue che, nella fattispecie in esame, anche il fatto naturale dell'arretramento della linea di battigia non legittimava i titolari degli spazi demaniali oggetto di erosione ad arretrare i chioschi balneari in misura corrispondente al fenomeno naturale in difetto di un nuovo atto concessorio (o quantomeno ricognitivo) della Amministrazione comunale)»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.298 del 31/03/2015 - Relatore: Roberto Maria Bucchi - Presidente: Carlo Taglienti

Sintesi: Il privato titolare di una concessione demaniale marittima relativa a una porzione di arenile in precedenza concessa ad altro soggetto è legittimato a chiedere l'ampliamento della titolo concessorio.

Estratto: «9) Osserva il Collegio che a seguito dell'approvazione del Piano Utilizzazione Arenili (con D.P.G.R. n. 376 dell'1.8.2002) il Comune di Sabaudia ha rilasciato alle signore Arianna e Marzia Nardi la concessione demaniale marittima n. 34 rep. del 3.5.2004 per tenere in Lungomare Pontino km. 34,500 un arenile di mq 1000 con sovrastante stabilimento balneare (bar-ristoro).Successivamente, a seguito di istanza del 23.7.2004 presentata congiuntamente dalle Nardi e dal Calisi il Comune di Sabaudia, ex art. 46 cod. nav., ha rilasciato la licenza di concessione per subingresso rep.n. 40 del 4.8.2004 per occupare la superficie di mq 350 di arenile (con fronte mare di ml. 35) costituente porzione della maggior area in precedenza assentita alle Nardi.10) Ciò premesso, ritiene il Collegio che contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Sabaudia, la concessione di cui è titolare il ricorrente sebbene relativa a porzione dell'arenile in precedenza concessa alle Nardi costituisce un titolo distinto rispetto all'originario, che regola e disciplina le facoltà di godimento e d'uso del bene demaniale in modo autonomo.Tant'è, che con riguardo alla facoltà di chiedere un ampliamento della superficie assentita, il Comune di Sabaudia in precedenza ha seguito tale principio accogliendo l'istanza del ricorrente dell'11.5.2005 per l'ampliamento in profondità (sulla retrostante area libera agli usi pubblici) del tratto di arenile assentitogli.11) Pertanto, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente titolare di concessione demaniale con fronte mare di ml 35 a richiedere autonomamente un ampliamento del 30% del fronte mare, fatte salve le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'eventuale accoglimento dell'istanza in argomento e, in particolare, dell'effettiva riduzione dell'arenile nei termini rappresentati.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.718 del 18/09/2014 - Relatore: Santino Scudeller - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: La concessione delle facoltà di uso esclusivo del pubblico demanio marittimo non può che esser spazialmente riferita al solo ambito assentito nel quale va, pertanto, collocata ogni dotazione necessaria all'esercizio dell'attività ed alla prestazione dei servizi preordinati alla sicurezza della balneazione.

dell'ordinanza del 22 novembre 2012 sia stato leso l'interesse dei ricorrenti, che li avrebbe legittimati a pretendere l'annullamento del provvedimento amministrativo presupposto, asseritamente illegittimo, e che, omessa questa impugnazione, sia inammissibile quella avanzata contro i provvedimenti successivi. Ed invero, in tema di concessioni per la derivazione di acque pubbliche, il provvedimento di ammissione della domanda ad istruttoria (normale o eccezionale), in quanto valuta negativamente l'esistenza dei fattori ostativi e positivamente la presenza dei requisiti di legge e apre, di conseguenza, un'ulteriore fase del procedimento, costituisce un atto idoneo ad incidere non soltanto sugli interessi dei richiedenti, ma anche su quelli di coloro che hanno precedentemente presentato domanda e di coloro che già sono titolari di concessioni ed è, pertanto, suscettibile di impugnazione da parte di queste categorie di soggetti (Cass. S.U., 20 novembre 1996, n. 10197). Pertanto, una volta valutata positivamente la legittimazione del Comune di Sappada a richiedere ed ottenere il rilascio della concessione, con l'ordinanza del 22 novembre 2012, siffatta valutazione non avrebbe potuto essere travolta dall'annullamento dell'atto o degli atti successivi nella sequenza procedimentale.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.4550 del 25/02/2010 - Relatore: Ettore Bucciante -
Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: Il titolare di una concessione amministrativa di derivazione d'acqua si pone, nei confronti di ogni provvedimento amministrativo riguardante la concessione, con il quale la p.a. gli imponga modalità di esercizio ed obblighi, come portatore di un interesse alla legittimità dell'azione amministrativa esercitata, azionabile dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Estratto: «Il motivo è infondato, muovendo da un presupposto che è oggetto del merito del giudizio. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. un. 14 maggio 2009, n. 11194 e 11195) il titolare di una concessione amministrativa di derivazione d'acqua si pone, nei confronti di ogni provvedimento amministrativo riguardante la concessione, con il quale la p.a. gli imponga modalità di esercizio ed obblighi, come portatore di un interesse alla legittimità dell'azione amministrativa esercitata, azionabile dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Cosicché egli è legittimato all'impugnativa del provvedimento per il solo fatto di dedurre, come nel caso di specie, un pregiudizio alla gestione della concessione della quale è titolare. Attiene al merito l'accertamento della fondatezza della domanda e della legittimità o illegittimità del provvedimento impugnato, in relazione al contenuto ed ai limiti della concessione, secondo il disciplinare, secondo gli eventuali accordi fra concessionari e secondo le norme di legge al riguardo.»

GIUDIZIO --> INTERVENTO --> CONCESSIONE DEMANIALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2304 del 06/05/2014 - Relatore: Vito Carella -
Presidente: Luciano Barra Caracciolo

Sintesi: L'interveniente (nella specie, un autorizzato stagionale) non può surrettiziamente agire in "saltum" per introdurre azioni o recuperare quelle ancora pendenti in primo grado (nella specie, impugnazione del permesso di costruire assentito e della concessione demaniale rilasciata nonché opposizione di terzo alla sentenza oggetto di odierno appello) oppure venire nuovamente su questioni già deliberate in violazione del principio del "ne bis in idem" (nella specie, proprietà della passerella e localizzazione della concessione demaniale prevista dal PUA).

Estratto: «L'atto di intervento in discorso, adesivo alla parte comunale e proposto dal signor D. per la prima volta direttamente in sede di appello, è inammissibile. È dirimente la circostanza che l'atto originariamente gravato in primo grado concerne l'arresto procedimentale e il collegato risarcimento nel rilascio della concessione demaniale assegnata all'esito della procedura di gara, nella quale l'interventore non è stato vittorioso e nelle cui vicissitudini giudiziarie il medesimo ha preferito restare assente, nonostante l'evocazione nei giudizi conclusi nel 2008 con le ricordate pronunce di questa Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con la conseguenza che da questi giudicati non si può qui prescindere. Dalla citata decisione n. 616 del 21 febbraio 2008 è stata poi acclarata l'esistenza del passaggio di uso pubblico e la fruibilità di esso per l'esercizio della concessione demaniale così come le infrastrutture di servizio localizzate dal PUA, nei termini precisati dal comune con la citata nota prot. n. 14167 del 28 maggio 2012, che non risulta essere stata impugnata dall'interessato. Non può perciò l'interveniente (autorizzato stagionale) surrettiziamente agire in "saltum" per introdurre azioni o recuperare quelle ancora pendenti in primo grado (impugnazione del permesso di costruire assentito e della concessione demaniale rilasciata nonché opposizione di terzo alla sentenza oggetto di odierno appello) oppure venire nuovamente su questioni già deliberate in violazione del principio del "ne bis in idem" (proprietà della passerella e localizzazione della concessione demaniale prevista dal PUA). All'estraneità dell'interveniente rispetto al provvedimento originario oggetto di controversia segue che la sua posizione giuridica non possa essere qualificata alla stregua di soggetto cointeressato o controinteressato, bensì di semplice portatore dell'interesse di fatto all'aspettativa di conservare la situazione anteriore alla gara ed alle previsioni del PUA.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.679 del 24/03/2011 - Relatore: Claudia Lattanzi - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: Il Sindacato Italiano Balneari può intervenire nei giudizi relativi alle concessioni demaniali marittime.

Estratto: «2. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'intervento del SIB. In primo luogo, il SIB ha depositato in giudizio il proprio statuto, dal quale emerge che tra gli scopi del sindacato vi è quello di assumere la difesa della categoria; inoltre, l'atto di intervento deve essere considerato conforme alla previsione normativa. Infatti, l'atto di intervento deve essere integrato dalla memoria, che è stata depositata il 24 dicembre 2010, e quindi nei termini per garantire il diritto di difesa.»

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.277 del 28/02/2011 - Relatore: Giovanni Iannini - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: La legittimazione ad impugnare gli atti di determinazione dell'importo dovuto come controprestazione per l'assegnazione di alloggi pubblici non presuppone la specifica prova dell'esistenza del titolo affermato.

Estratto: «3.2 Il Comune resistente deduce, ulteriormente, il difetto di interesse, non essendo stata data dimostrazione della qualità di possessori degli alloggi, pur affermata dai ricorrenti. Anche tale eccezione risulta priva di fondamento, atteso che un onere del genere potrebbe essere affermato solo a fronte di una specifica contestazione, non apparendo ragionevole pretendere la prova dell'esistenza del titolo vantato ai fini di dimostrare una legittimazione. 3.3 Il Comune eccepisce, infine, l'inammissibilità»

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> CONCESSIONE DEMANIALE

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1093 del 21/06/2019 - Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Pasca

Sintesi: Non sussiste alcuna legittimazione processuale al privato in relazione all'an, al quomodo e al quando dell'avvio di una procedura di rilascio di concessione demaniale in una zona determinata, essendo prerogative riservate all'Amministrazione titolare del demanio.

Estratto: «In primo luogo, deve rilevarsi l'assenza di alcuna posizione legittimante in capo alla ricorrente in relazione all'an, al quomodo e al quando dell'avvio di una procedura di rilascio di concessione demaniale in una zona determinata, essendo prerogative riservate all'Amministrazione titolare del demanio. Invero, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), comporta che sia l'Amministrazione pubblica, previa apposita procedura di pianificazione e di razionalizzazione delle risorse ad intraprendere le necessarie procedure comparative per l'assegnazione. In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea che ha affermato

che “l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l'automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti” (sent. 14 luglio 2016). Costituisce precipitato di questo arresto giurisprudenziale che qualsivoglia normativa nazionale o regionale debba ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (in tal senso Cons. Stato sent.1763/2017; T.A.R. Lazio, Roma, 9 maggio 2017, n. 5574), stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri delle pronunce della Corte.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.1977 del 16/09/2015 - Relatore: Oscar Marongiu -
Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi: Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale può essere impugnata dagli operatori economici del settore in cui opera il concessionario.

Estratto: «2.2. Con riferimento all'eccezione d'inammissibilità per carenza d'interesse occorre rilevare che la decisione di rinnovare la concessione de qua, anche solo per 10 anni, è di per sé pregiudizievole, concretamente e immediatamente, delle posizioni giuridiche dei soggetti che, come la ricorrente, in ragione del settore economico nel quale operano, hanno interesse a contendersi la concessione in questione in vista dello sfruttamento economico della stessa.L'eccezione, quindi, non merita accoglimento.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.703 del 23/06/2015 - Relatore: Alessio Falferi - Presidente: Bruno Amoroso

Sintesi: Il titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistica confinante con altra area data in concessione per essere adibita a colonia marina ha interesse a dedurre l'illegittimità dell'autorizzazione al subingresso che sostanzialmente trasforma il titolo concessorio attribuendogli finalità turistica, con conseguente possibile sviamento di clientela rispetto al ricorrente.

Estratto: «Passando all'esame del ricorso R.G. n. 606/2014, deve essere, preliminarmente, esaminata l'eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse formulata dalla controinteressata U.S. S.a.s.L'eccezione non è fondata.Parte ricorrente ha precisato di essere titolare di concessione demaniale marittima, con finalità turistica, relativa allo stabilimento n. 61, confinante con quella per cui è causa, relativa allo stabilimento n. 62. Nella prospettazione della ricorrente, dunque, l'asserito illegittimo subingresso nella concessione di cui si discute, in origine utilizzata –sempre nella prospettazione della ricorrente - come colonia marina, per svolgere attività commerciale da parte della società controinteressata, risulta lesiva della posizione giuridica soggettiva della ricorrente stessa, considerata la concreta possibilità che lo svolgimento di detta attività nello stabilimento n. 62 sottragga clientela allo stabilimento n. 61, radicando, quindi, l'interesse, concreto ed attuale, a contestare la legittimità dell'autorizzazione al subingresso.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.705 del 07/08/2013
- Relatore: Antonino Anastasi - Presidente: Raffaele Maria De Lipsis

Sintesi: Ai fini della legittimazione attiva ad impugnare una concessione demaniale marittima si applica il medesimo criterio di stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall'intervento assentito che la giurisprudenza ha forgiato in tema di impugnazione di titoli edificatori rilasciati a terzi, dato che l'interesse che i terzi mirano a tutelare è comunque quello a un corretto assetto territoriale ed ambientale dell'area ove è collocato un loro centro di interessi.

Estratto: «In via preliminare deve scrutinarsi l'eccezione mediante la quale l'appellato torna a dedurre l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse o legittimazione. Secondo il sig. Freni la concessione avrebbe potuto essere impugnata soltanto da un operatore di settore interessato a conseguirla. L'eccezione non è fondata. Da tempo infatti questo Consiglio ha chiarito che in materia è applicabile, ai fini della legittimazione all'azione, lo stesso criterio di "stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall'intervento assentito" che la giurisprudenza ha forgiato in tema di impugnazione di titoli edificatori rilasciati a terzi, dato che anche in questo caso l'interesse che i terzi mirano a tutelare è quello a un corretto assetto territoriale ed ambientale dell'area ove è collocato un loro centro di interessi. (CGA n. 144 del 2008).»

TAR MOLISE n.505 del 23/07/2013 - Relatore: Luca Monteferrante - Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: Il Comune è certamente legittimato ad impugnare la concessione per lo sfruttamento di acque minerali ove deduca la sussistenza di un'interferenza tra l'attività di sfruttamento commerciale dell'acqua e l'alimentazione dell'acquedotto comunale.

Estratto: «Al fine di evitare che il provvedimento impugnato, accanto all'effetto autorizzativo (spostamento del punto di captazione) produca un effetto novativo del titolo concessorio ampliandone l'oggetto, il Comune di Castelpizzuto ha certamente legittimazione ed interesse all'impugnazione, in quanto proprietario di opera di adduzione che attinge presso la medesima falda, tenuto altresì conto che l'ampliamento del numero dei punti di captazione si fonda, dal punto di vista istruttorio, anche sull'affermazione – recisamente contestata dal Comune - per cui non vi sarebbe interferenza tra l'attività di sfruttamento commerciale dell'acqua e l'alimentazione dell'acquedotto comunale, sulla scorta peraltro di nuove motivazioni, rispetto ai precedenti decreti concessori, che confermano, anche sul punto, la natura innovativa della determina dirigenziale.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2663 del 16/05/2013 - Relatore: Roberto Giovagnoli - Presidente: Luciano Barra Caracciolo

Sintesi: Il titolare della precedente concessione demaniale e autore dell'istanza di rinnovo è certamente titolare di una situazione giuridicamente qualificata e differenziata che lo legittima ad impugnare il provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione.

Estratto: «17. È manifestamente infondata, in particolare, l'eccezione secondo cui la società PO., in quanto mera occupante di fatto della spiaggia per cui è causa, non avrebbe una posizione giuridicamente differenziata e non sarebbe quindi legittimata al ricorso. Al contrario, la società originaria ricorrente, in quanto titolare della precedente concessione demaniale e autrice dell'istanza di rinnovo, è certamente titolare di una situazione giuridicamente qualificata e differenziata che la legittima ad impugnare il provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.873 del 13/02/2013 - Relatore: Nicola Gaviano -
Presidente: Carmine Volpe

Sintesi: Il Comune sul cui territorio sorge la fonte è legittimato ad impugnare la concessione mineraria di acque termali rilasciata dalla Regione senza rispettare i principi di evidenza pubblica, a nulla rilevando che egli sia un ente privo di lucro, giacché esso potrebbe avere interesse a concorrere perseguendo l'obiettivo della subconcessione in favore di operatori locali, sia con l'intento di avvalersi della risorsa per fornire un pubblico servizio, sia, infine, allo scopo di creare un'apposita società mista per utilizzare la stessa risorsa anche a fini economici.

Sintesi: Il Comune è legittimato ad impugnare la concessione mineraria di acque termali rilasciata ad una società di cui detenga una partecipazione.

Estratto: «4 Valutazioni non molto diverse possono farsi a proposito dell'insistito argomento degli appellanti circa una presunta carenza, da parte del Comune, dei requisiti tecnici necessari alla gestione di una struttura termale, con prospettazione che vorrebbe ricollegare a siffatta carenza la conseguenza della carenza di legittimazione, o di interesse, del Comune al ricorso. E lo stesso vale per la connessa argomentazione tesa a far valere il fatto che il Comune non avrebbe mai presentato istanza per acquisire il permesso di ricerca mineraria di cui all'art. 2 della L.R. n. 44/1975, argomentazione che pure si vorrebbe dimostrativa della carenza di legittimazione attiva dell'Ente. Oggetto del corrente giudizio è semplicemente la dedotta illegittimità della mancata indizione di una procedura competitiva da parte della Regione, e non già la questione dell'attuale titolarità da parte del Comune dei requisiti per ottenere la concessione (quasi che questo Ente in un'apposita gara ipoteticamente già aperta fosse stato colpito da un'esclusione proprio per una ragione siffatta, e dovesse qui contestarne il fondamento). Da qui il carattere ampiamente prematuro della valutazione che le appellanti vorrebbero già in questa sede promuovere sulla presenza, in capo al Comune, dei requisiti soggettivi per partecipare ad una gara, in realtà, ancora mai indetta. Una valutazione del genere non può infatti essere condotta ex ante, a prescindere da una concreta procedura competitiva in atto: anche perché, a mente dell'art. 34, comma 2, C.P.A., al Giudice amministrativo non è consentito pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. A fronte, pertanto, dei convergenti rilievi delle appellanti circa un presunto difetto di legittimazione del Comune per carenza dei requisiti, è agevole opporre che l'art. 13 della L.R. citata esige una dimostrazione di idoneità tecnica, tecnico-scientifica ed economica solo quale condizione per l'attuale rilascio della concessione. Sicché le problematiche sollevate avrebbero motivo di essere poste in

rilevano né incidono, per il profilo dei rapporti esterni, sul quadro degli effetti ricollegati dalla legge all'esistenza (ed immanenza) della concessione (lo stesso Consorzio afferma che essa fu anzi rinnovata "con successivo atto del 14 ottobre 86), (Effetti) implicanti - come detto - la legittimazione passiva esclusiva del concessionario per le obbligazioni indennitarie, cui è tenuto, appunto ex lege, a far riferimento il proprietario del fondo interessato dalla procedura ablatoria.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.495 del 14/07/2000 - Relatore: Giuseppe Marziale - Presidente: Romano Panzarani

Sintesi: In caso di concessione traslativa dei poteri espropriativi, legittimato passivo in materia di determinazione dell'indennità è il concessionario.

Estratto: «qualora le opere attuative del programma straordinario per l'edilizia straordinaria di Napoli siano state oggetto di concessione traslativa, con attribuzione dei poteri connessi all'espletamento delle procedure espropriative, legittimato passivo nel giudizio di determinazione delle indennità la legittimazione è il concessionario (Cass., S.U., 2645 e 4821/98)»

TITOLO EDILIZIO --> RAPPORTO CON ALTRI PROVVEDIMENTI --> CON LA CONCESSIONE DEMANIALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4658 del 05/07/2019 - Relatore: Federico Di Matteo - Presidente: Raffaele Proserpi

Sintesi: Se il bene demaniale da dare in concessione è porzione di un fabbricato, l'autorità concedente deve compiere il necessario approfondimento circa la situazione urbanistica ed edilizia dell'intero fabbricato: che quest'ultimo sia stato costruito nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica è verifica che non poteva in alcun modo essere elusa.

Estratto: «11.1. La comparazione tra incameramento alla mano pubblico dell'opera realizzata dal privato e il ripristino dello stato dei luoghi, cui si è precedentemente accennato, sarebbe stata vieppiù necessaria alla luce delle circostanze di fatto esposte nel motivo di appello, che trovano riscontro nella documentazione in atti e non risultano adeguatamente confutate dalle parti appellate.11.2. In tale ineludibile momento dell'azione amministrativa, l'autorità concedente avrebbe dovuto compiere il necessario approfondimento circa la situazione urbanistica ed edilizia dell'intero fabbricato realizzato dalla società B. s.r.l. ed accertarne la regolarità; e ciò proprio per il peculiare stato dei luoghi, in cui il bene demaniale che si è inteso dare in concessione è porzione dell'intero fabbricato. Che quest'ultimo fosse stato costruito nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica era verifica che non poteva in alcun modo essere elusa.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.6291 del 07/11/2018 - Relatore: Raffaele Prosperi -
Presidente: Roberto Giovagnoli

Sintesi: È del tutto inappropriato sostenere che la concessione per occupazione di un'area pubblica inglobi in sé il permesso di costruire, trattandosi di generi di provvedimenti assolutamente differenti e finalizzati l'uno all'uso degli spazi pubblici e l'altro al governo del territorio, inteso come conformità di una costruzione erigenda alle norme del piano urbanistico.

Estratto: «Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il ricorso sia stato accolto perché la concessione di area pubblica implicava altresì una concessione edilizia: in realtà tale concatenazione giuridica è del tutto legittima oppure l'atto impugnato era un mero atto di concessione dell'area appartenente al demanio comunale e la concessione edilizia sarebbe seguita successivamente ed autonomamente e non poteva quindi inficiare la concessione dell'area, ma permettere di attivare in capo al confinante la possibilità di chiedere l'attivazione di quei poteri repressivi in materia di giustizia appartenenti all'amministrazione comunale. Il motivo è infondato. La concessione di area pubblica comportava immediatamente la possibilità di un ampliamento del chiosco della controinteressata, un ampliamento del tutto rilevante in considerazione dell'aumento di circa il 200% della superficie concessa appunto per l'ampliamento dell'edicola. Ora è in primo luogo del tutto inappropriato sostenere che la concessione dell'area avesse inglobato in sé il permesso di costruire, trattandosi di generi di provvedimenti assolutamente differenti e finalizzati l'uno all'uso degli spazi pubblici e l'altro al governo del territorio, inteso come conformità di una costruzione erigenda alle norme del piano urbanistico, tra l'altro una costruzione rilevante vista la superficie impegnata e l'assenza di una marcata temporaneità.»

TAR LAZIO, SEZIONE II QUATER ROMA n.3222 del 22/03/2018 - Relatore: Francesco Arzillo -
Presidente: Leonardo Pasanisi

Sintesi: In materia edilizia, per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo sono necessari sia la concessione demaniale che il permesso di costruire (art. 8 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in considerazione della valenza autonoma e separata dei due diversi atti di assenso, preordinati alla tutela di interessi differenti.

Estratto: «Occorre premettere – per quanto di interesse nella presente fattispecie - che, in materia edilizia, per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo sono necessari sia la concessione demaniale che il permesso di costruire (art. 8 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in considerazione della valenza autonoma e separata dei due diversi atti di assenso, preordinati alla tutela di interessi differenti (Consiglio di Stato, sez. VI, 24/11/2016, n. 4951) e comunque, in quanto tali opere restano permanentemente soggette al controllo urbanistico del Comune (Cassazione penale, sez. III, 11/06/2008, n. 37250). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 35, t.u. dell'edilizia, qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo

(Consiglio di Stato, sez. IV, 31/08/2016, n. 3739). Inoltre, l'obbligo di munirsi del titolo edilizio (ora permesso di costruire, in passato licenza edilizia) per realizzare nuove edificazioni è stato introdotto, per le aree situate nei centri urbani, nel 1942 (art. 31, legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150). Successivamente, nel 1967, tale obbligo è stato esteso all'intero territorio comunale (c.d. legge ponte 6 agosto 1967, n. 765). Infine, gli interventi edilizi ricadenti in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e comportanti un'alterazione dell'aspetto esteriore dell'immobile sono sempre assoggettati alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Di conseguenza, quando anche le opere realizzate fossero pertinenziali o precarie e quindi assentibili con mera d.i.a., l'applicazione della sanzione demolitoria è comunque doverosa ove non sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione paesaggistica (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. VI, 18/04/2017, n. 2114).»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.1557 del 12/12/2017 - Relatore: Raffaello Gisondi - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: Ai fini della esecuzione di opere edilizie su suoli demaniali marittimi non è sufficiente il semplice provvedimento di concessione demaniale, ma occorre l'ulteriore ed autonomo titolo edilizio comunale, stante la piena autonomia e l'operatività su livelli diversi dei due settori amministrativi, evincibile dalla normativa edilizia e demaniale marittima applicabile.

Estratto: «I ricorsi in quanto connessi possono essere riuniti. Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale a pronunciarsi sugli stessi in quanto si tratta di atti autoritativi rispetto ai quali la posizione vantata dal loro destinatario ha consistenza di interesse legittimo. Gli stessi sono infondati. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 380 del 2001 "la realizzazione da parte dei privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico". Ciò comporta che ai fini della esecuzione di opere edilizie su suoli demaniali non è sufficiente il semplice provvedimento di concessione demaniale, ma occorre l'ulteriore ed autonomo titolo edilizio comunale, stante la piena autonomia (e l'operatività su livelli diversi) dei due settori amministrativi in considerazione, chiaramente evincibile dalla normativa (edilizia e marittima) applicabile (T.A.R. Napoli, sez. VII, 27/02/2007 n. 1255; Consiglio Stato, sez. III, 19 febbraio 2003, n. 8110; Cassazione penale, sez. III, 7 novembre 2002, n. 8110). Non ha, quindi, fondamento la tesi prospettata nei ricorsi secondo cui la realizzazione delle opere sull'area affidata in concessione avrebbe potuto essere legittimata dal titolo concessorio. In ogni caso, anche a voler in ipotesi prendere per buona la prospettazione giuridica della ricorrente, deve osservarsi che le opere edilizie in questione sono state contrassegnate nella relazione tecnica allegata alla domanda di rilascio della concessione demaniale come "OE", cioè come opere già esistenti facenti parte dello stato di fatto e non come opere di cui si prospettava la futura realizzazione. Anche per tale ragione il titolo concessorio non può avere alcuna valenza autorizzatoria posto che, come è noto, i permessi edilizi non posseggono alcuna valenza legittimante rispetto alla consistenza dei manufatti indicati in progetto come stato di fatto.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.10933 del 02/11/2017 - Relatore: Ofelia Fratamico - Presidente: Elena Stanizzi

Sintesi: Il provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico non può valere quale permesso di costruire, in quanto diversamente disciplinato, rimesso ad un diverso ufficio e avente diverse finalità; infatti tale provvedimento non detiene alcuna valenza autorizzativa sul piano edilizio, ossia non esime il soggetto privato dal conseguimento anche del titolo abilitante all'edificazione.

Estratto: «L'ordinanza di demolizione degli interventi abusivi n. 2334 del 26.08.2016, impugnata nel presente giudizio (così come l'accertamento tecnico che ne è alla base) risulta essere stata adottata dall'Amministrazione su un piano totalmente distinto ed indipendente da quello del rigetto della domanda di subentro nella concessione di occupazione di suolo pubblico, oggetto della sentenza n. 6450/2016 citata dal ricorrente a sostegno delle sue ragioni. Nel caso in esame, Roma Capitale ha, infatti, sanzionato con l'ordine di demolizione l'ampliamento del marciapiede preesistente realizzato, in favore del locale commerciale ricompreso nell'azienda del ricorrente, sito in zona omogenea A di cui al DM 1444/1968, senza alcun titolo edilizio, ritenendo correttamente che la concessione di suolo pubblico rilasciata nel 1997 (tra l'altro, per soli 36 mq a fronte dell'attuale superficie di 47 mq), non potesse da sola legittimare la modifica del suolo pubblico, in assenza delle prescritte autorizzazioni, atteso che per tali opere non era stato emesso alcun titolo edilizio e nessun nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. La necessità del rilascio di un titolo dal punto di vista urbanistico ed edilizio per le opere in questione, non specificamente oggetto del precedente giudizio - vertente tutto, come detto, sull'occupazione di suolo pubblico, sui motivi del denegato subentro e sulla valutazione dell'interesse pubblico - emerge, in verità, dalle espresse prescrizioni della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata nel 1997, per cui il precedente titolare dell'azienda era "autorizzato ad occupare il suolo pubblico in via Porta Pinciana 16/B per complessivi mq 36,00... previo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di ampliamento del marciapiede ..." Dai documenti in atti, per il suddetto ampliamento del marciapiede, allo stato di 47,24 mq, tale da ridurre la carreggiata di una strada a viabilità principale come via di Porta Pinciana da circa 8 m a circa 5 m, non risulta, però, come anticipato, essere mai stato rilasciato alcun titolo edilizio e ciò nonostante quanto ribadito più volte dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (anche di questo Tribunale) per cui il provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico non può valere quale permesso di costruire, in quanto disciplinato diversamente e rimesso ad un diverso ufficio, con diverse finalità; infatti, il rilascio della concessione di suolo pubblico non detiene alcuna valenza autorizzativa sul piano edilizio, ossia non esime dal conseguimento del titolo abilitante all'edificazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20.03.2015 n. 4399; TAR Toscana, Sez. III, 28.02.2017 n. 312).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE III NAPOLI n.4355 del 12/09/2017 - Relatore: Alfonso Graziano - Presidente: Fabio Donadono

Sintesi: La sussistenza di concessioni demaniali non può attestare l'avvenuta costruzione dei manufatti edilizi: la concessione demaniale assolve infatti alla funzione di creare in capo al concessionario la facoltà di godere a titolo esclusivo del bene demaniale che ne forma oggetto, mentre quella edilizia alla funzione di rendere legittima l'attività edificatoria costituendone il titolo giuridico abilitante.

legittimamente confidato per anni sulla conformità a legge dei manufatti utilizzati per l'esercizio delle facoltà derivanti dalle concessioni stesse;- questo perché, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il codice della navigazione non imponeva al concessionario l'acquisizione di ulteriori e specifici atti di assenso edilizi per la costruzione e il mantenimento dei manufatti necessari per l'esercizio della concessione;- nel momento in cui la competenza in subiecta materia sono state trasferite alle Regioni ed agli enti territoriali intermedi, la situazione non è sostanzialmente mutata, se non altro con riferimento alle opere già esistenti;- ciò trova del resto riscontro anche nell'ultima concessione rilasciata dal Comune al ricorrente (vedasi l'atto allegato n. 11 alla memoria difensiva del Comune del 26/11/2010). In effetti, l'art. 3, primo paragrafo, della concessione prevede espressamente che l'oggetto principale dell'atto è proprio il mantenimento di un manufatto adibito all'esercizio dell'attività di pesca (con ciò intendendo riferirsi ovviamente ad un manufatto preesistente), mentre al successivo paragrafo 3 impone espressamente l'acquisizione dei necessari titoli urbanistici ed edilizi per la realizzazione di nuovi manufatti. Pertanto, se anche la concessione è scaduta, non per questo i manufatti preesistenti divengono abusivi, dovendosi al più discutere circa l'inadempimento da parte del concessionario dell'obbligo (nella specie previsto dall'art. 3, paragrafo 4, della concessione datata 14/11/2008) di rimuovere le opere allo scadere della concessione.»

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> ACQUISTO ALLA MANO PRIVATA --> DA PUBBLICO A PRIVATO --> DISMISSIONE/CARTOLARIZZAZIONE --> RAPPORTO CON LA CONCESSIONE DEMANIALE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.131 del 18/01/2011 - Relatore: Ugo De Carlo -
Presidente: Adriano Leo

Sintesi: Il provvedimento che dispone il conferimento in un fondo immobiliare del diritto di superficie su un bene demaniale deve essere notificato al soggetto concessionario.

Estratto: «Per ragioni di economia processuale occorre esaminare previamente le eccezioni di rito sollevate dal Comune a partire da quella di tardività che renderebbe irricevibile il ricorso. Trattandosi di eccezione sollevabile d'ufficio il Comune l'ha potuta sollevare anche nella memoria conclusiva. L'eccezione è infondata. La società ricorrente, in qualità di soggetto direttamente interessato ad un bene oggetto della cessione al Fondo, doveva essere informata personalmente della cessione avvenuta del parcheggio da lei gestito in virtù della nota concessione-contratto del 1999; la cessione si è perfezionata in data 30.4.2008 e la comunicazione dei suoi effetti è avvenuta con la lettera ricevuta non prima del 27.5.2008 ad opera della società che gestisce il Fondo e sotto questo profilo il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 25.7.2008.»